

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Deducibilità degli interessi passivi
05	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Split payment
06	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA - Concordato preventivo biennale 2024
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Contributi lavoro dipendente
09	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Spese sostenute nel 2024 e 2025 - Termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo - Proroga al 30.11.2024 (DPCM 29.10.2024)

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato [29.10.2024](#) viene prorogato dal 31.10.2024 al 30.11.2024 il termine per la presentazione telematica dei dati per il monitoraggio preventivo delle "spese *superbonus*" per gli interventi antisismici già sostenute nel 2024 o che si prevedono di sostenere nei prossimi mesi del 2024 e/o nel 2025.

L'adempimento è stato introdotto dall'[art. 3](#) del DL 39/2024 per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al *superbonus*, di cui all'[art. 119](#) del DL 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Soggetti obbligati

Sono chiamati al nuovo adempimento:

- coloro che al 31.12.2023 non hanno concluso i lavori *superbonus* e che entro la stessa data avevano presentato la CILA-S, di cui all'[art. 119](#) co. 13-ter del DL 34/2020, - ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- coloro che presentano i suddetti documenti (CILA-S o permesso di costruire) dall'1.1.2024.

Conclusione dei lavori al 31.12.2023

Si evidenzia che sia l'[art. 3](#) co. 3 lett. a) del DL 39/2024, sia l'[art. 6](#) co. 2 del DPCM 17.9.2024 attuativo, escludono dall'obbligo di comunicazione "preventiva" coloro che al 31.12.2023 hanno concluso i lavori *superbonus*.

Nel caso in cui, quindi, i lavori siano stati conclusi entro il 31.12.2023, ma nel corso del 2024 siano state sostenute spese per interventi agevolati con *superbonus*, sulla base di quanto stabilito dalla norma non sarebbe necessario trasmettere le informazioni richieste dall'[art. 3](#) del DL 39/2024.

In conformità alla *ratio* della norma che mira a conoscere gli importi delle spese sostenute nel 2024 e nel 2025, tuttavia, anche con lavori conclusi al 31.12.2023, ma con spese sostenute nel 2024 e/o 2025 potrebbe essere opportuno trasmettere la comunicazione "preventiva", in quanto non pare essere una casistica contemplata né dal DL 39/2024 né dal DPCM 17.9.2024.

Qualora non si provvedesse alla trasmissione delle informazioni in conformità a quanto stabilito dal citato art.3, peraltro, non si può escludere che possa essere contestata la violazione dell'omessa trasmissione, di cui all'[art. 3](#) co. 5 del DL 39/2024, ma vi sono validi elementi da portare a proprio favore in sede contenziosa.

Pare pacifico che non siano tenuti alla comunicazione "preventiva", invece, coloro che al 31.12.2023 non hanno ancora concluso i lavori *superbonus*, ma che negli anni 2024 e/o 2025 non sostengono spese che danno diritto alla super-detrazione.

Informazioni da comunicare

Sia nel caso in cui gli interventi che danno diritto al *superbonus* consistano nella riqualificazione energetica degli edifici ([art. 119](#) co. 1-3 del DL 34/2020), sia nel caso di interventi antisismici che danno diritto al *superbonus* ([art. 119](#) co. 4 del DL 34/2020), le informazioni da comunicare, nel primo caso all'ENEA e nel secondo al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" (gestito dal Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri), sono le seguenti:

- dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del DL 39/2024

(30.3.2024) e relativa percentuale di detrazione;

- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamente alla suddetta data del 30.3.2024) e 2025 e relativa percentuale di detrazione (la quale potrà essere quella del 70% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024, 65% sulle spese che si prevede di

sostenere nel 2025, oppure 110% sulle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2024 e nel 2025 per interventi cui si applica lo "speciale" *superbonus* eventi sismici o RSA di cui, rispettivamente, ai co. 8-ter e 10-bis dell'[art. 119](#) del DL 34/2020).

Soggetti tenuti alla trasmissione

Alla trasmissione devono provvedere:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all'ENEA le asseverazioni di cui all'[art. 119](#) co. 13 lett. a) del DL 34/2020 e che dovranno contestualmente inviare anche questa nuova comunicazione (a tal fine le asseverazioni per SAL e per fine lavori conterranno un'apposita sezione aggiuntiva la cui compilazione sarà obbligatoria);

- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico che si occupano dell'asseverazione di cui all'[art. 119](#) co. 13 lett. b) del DL 34/2020 e che dovranno trasmettere la nuova comunicazione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS).

Termini per la trasmissione

Quanto ai termini entro cui la comunicazione deve essere trasmessa, l'[art. 6](#) del DPCM 17.9.2024 stabilisce che:

- in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, le nuove informazioni costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA;

- in relazione agli interventi antisismici, le informazioni sono trasmesse al PNCS entro il 30.11.2024 (termine precedentemente fissato al 31.10.2024 e prorogato dal DPCM [29.10.2024](#)) quando riguardano SAL approvati entro l'1.10.2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi (es. SAL approvato successivamente all'1.10.2024).

In altre parole, il termine perentorio del 30.11.2024, di cui all'[art. 6](#) co. 2 primo punto elenco del DPCM [17.9.2024](#), riguarda gli interventi *super-sismabonus*:

- avviati prima dell'1.1.2024, ma non ancora conclusi al 31.12.2023;

- oppure avviati successivamente al 31.12.2023, per i quali vi sia stata, nel periodo compreso tra l'1.1.2024 e l'1.10.2024, l'asseverazione di un SAL (Allegato 1) o di uno stato finale (Allegato B-1) da parte del direttore dei lavori.

Al riguardo, l'allegato 2 al DPCM [17.9.2024](#) precisa che i termini sono perentori e che fa fede la data di inserimento riportata nella "ricevuta di inserimento asseverazione ai sensi del D.M. 58 del 28/02/2017 e s.m.i." rilasciata dal PNCS.

Regime sanzionatorio

Il co. 5 dell'[art. 3](#) del DL 39/2024 stabilisce che:

- per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulta presentata entro il 29.3.2024, la mancata osservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000,00 euro;

- per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulta presentata a decorrere dal 30.3.2024, la mancata osservanza comporta addirittura la decadenza dall'agevolazione fiscale.

art. 3 DL 29.3.2024 n. 39

art. 6 co. 2 DPCM 17.9.2024

DPCM 29.10.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 31.10.2024 - "Comunicazione delle spese superbonus sostenute

nel 2024e 2025 prorogata al 30 novembre 2024" - Redazione

Il Sole - 24 Ore del 31.10.2024, p. 40 - "Superbonus: un mese in più per l'invio dell'informativa antifrodi" -

Latour G.

Italia Oggi del 31.10.2024, p. 26 - "Superbonus, proroga per i dati" - Angeli C.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025" - Zeni A.

Scheda n. 1420.04 in Agg. 10/2024 - "Superbonus - Comunicazione "preventiva" spese 2024 e 2025" - Zanetti - Zeni

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Deducibilità degli interessi passivi - Finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione - Deducibilità integrale degli interessi (Cass. 29.10.2024 n. 27862)

Secondo l'ordinanza Cass. 29.10.2024 n. [27862](#), è possibile applicare anche agli immobili non abitativi posseduti dai soggetti IRES l'integrale deducibilità degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca contratti per l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione ex [art. 1](#) co. 36 della L. 244/2007.

Deducibilità degli interessi passivi delle immobiliari di gestione

Ai sensi dell'[art. 90](#) del TUIR, non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio. Un'eccezione a questo principio è rappresentata dagli interessi passivi, per i quali l'[art. 1](#) co. 35 della L. 244/2007 prevede una norma di interpretazione autentica secondo la quale (circ. Agenzia delle Entrate 21.4.2009 n. [19](#), § 2.2.5 e 22.7.2009 n. [37](#)):

- gli interessi passivi a servizio di finanziamenti contratti per la costruzione o per l'acquisto degli immobili di cui all'[art. 90](#) co. 1 del TUIR sono deducibili ai sensi dell'[art. 96](#) del TUIR;
- gli interessi passivi di funzionamento sono integralmente indeducibili ai sensi dell'[art. 90](#) co. 2 del TUIR.

Inoltre, il successivo [art. 1](#) co. 36 della L. 244/2007 prevede una disposizione che consente l'integrale deducibilità degli interessi senza l'applicazione dell'[art. 96](#) del TUIR. In sintesi, si prevede che non rilevano ai fini dell'[art. 96](#) del TUIR e che sono, pertanto, integralmente deducibili gli "interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione".

Questa norma ha conosciuto un intervenuto abrogativo sul finire del 2018, con decorrenza dall'1.1.2019, ed una rimozione dell'abrogazione, ad opera della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), prima ancora che la stessa potesse diventare efficace. Pertanto, la deduzione integrale ha continuato ad applicarsi anche dal periodo d'imposta 2019.

Si segnala che il co. 4 dell'[art. 4](#) del DLgs. 147/2015 ha definito meglio l'ambito soggettivo della disposizione sopracitata, precisando:

- non solo che tale deducibilità si applica nei confronti delle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare;
- ma altresì che si considerano tali quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Nozione di immobiliare di gestione

La circ. Agenzia delle Entrate 22.7.2009 n. [37](#) ha precisato che l'ambito di applicazione dell'[art. 1](#) co. 36 della L. 244/2007 è limitato alle c.d. immobiliari di gestione, ovvero alle società la cui attività consiste nell'utilizzo "passivo" degli immobili patrimonio.

Su tale nozione, rilevante ai fini dell'integrale deducibilità degli interessi passivi, è intervenuta proprio l'ordinanza n. 27862/2024 che ha confermato l'impostazione data dalla sentenza della Commissione tributaria regionale per la quale è stato instaurato il ricorso in Cassazione. Si conferma quanto deciso dalla C.T. Regionale che ha considerato "immobiliare di gestione" la

società che gestisce una galleria commerciale i cui locali vengono concessi in affitto di azienda a società che vi esercitano il commercio, *“in ragione della assoluta prevalenza della componente di gestione passiva degli immobili a fronte di una minimale prestazione di servizi accessori, quantificata quale produttiva del 10% dei ricavi della società”*.

Non si ritiene quindi che la norma in argomento limiti il suo ambito di applicazione all'edilizia abitativa.

art. 1 co. 36 L. 24.12.2007 n. 244

art. 96 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 30.10.2024 - "Interessi passivi su immobili commerciali destinati a locazione integralmente deducibili" - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Interessi passivi - Reddito d'impresa" - Sanna S.

Cass. 29.10.2024 n. 27862

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Split payment - Nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento del corrispettivo - Termine di emissione annuale - Inapplicabilità \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 210\)](#)

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. [210](#) sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, qualora non sia stata incassata una fattura relativa a un'operazione soggetta ad IVA con il meccanismo dello split payment.

Scissione dei pagamenti

Il meccanismo in esame prevede che l'IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate 9.2.2015 n. [1](#)). Nella fattura elettronica, l'applicazione dello *split payment* si segnala riportando il valore "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA".

Ambito soggettivo di applicazione

L'[art. 17-ter](#) del DPR 633/72 stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall'[art. 1](#) co. 2 della L. 196/2009 e presenti nell'elenco "IPA" consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società, di cui all'[art. 17-ter](#) co. 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l'anno successivo ([art. 5-ter](#) co. 2 del DM 23.1.2015).

Momento di esigibilità dell'IVA

Ai sensi dell'[art. 3](#) del DM 23.1.2015, l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo *split payment* diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti.

In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l'esigibilità dell'IVA, in alternativa:

- al momento della ricezione della fattura;
- al momento della registrazione del documento.

Note di variazione IVA in diminuzione

L'[art. 26](#) co. 2 del DPR 633/72 stabilisce che il cedente o prestatore ha diritto di portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce

l'ammontare imponibile, in conseguenza:

- di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;

- dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente. Ai sensi del successivo co. 3, la predetta disposizione:

- non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti;
- può essere applicata, entro lo stesso termine di un anno, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'[art. 21](#) co. 7 del DPR 633/72 (fatture emesse per operazioni inesistenti ovvero recanti corrispettivi o imposte in misura superiore a quella reale).

Fattura non incassata

In caso di applicazione dello *split payment*, il cedente o prestatore che non abbia incassato l'importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall'emissione della fattura ([art. 26](#) co. 3 del DPR 633/72), a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l'esigibilità dell'IVA al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione del documento.

Pertanto, nel caso analizzato nella risposta a interpello in esame:

- il cedente o prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione limitandosi poi ad annotarla in rettifica nel registro delle fatture emesse ([art. 23](#) del DPR 633/72), senza che si determini alcun effetto nella relativa liquidazione IVA;
- il cessionario o committente deve stornare contabilmente l'operazione, senza effetti sostanziali sulla liquidazione periodica IVA e sui versamenti da eseguire nell'ambito dell'attività istituzionale.

art. 17 ter DPR 26.10.1972 n. 633

art. 26 co. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 26 co. 3 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.10.2024 n. 210

Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2024 - "**La nota di credito per la fattura split payment insolutasfugge al limite annuale**" - Gazzera

Il Sole - 24 Ore del 26.10.2024, p. 25 - "**Per lo split payment note di variazione Iva anche oltre l'anno**" - Ficola - Santacroce

Italia Oggi del 26.10.2024, p. 25 - "**Rettifica senza scadenza**" - Ricca

Scheda n. 1111.09 in Agg. 8-9/2023 - "**Disciplina dello split payment**" - Gazzera - La

Grutta Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "**Split payment**" - Greco E.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "**Note di credito**" - Greco E.

DEFINIZIONE DEI RAPPORTI D'IMPOSTA

Concordato preventivo biennale 2024 - Ulteriori chiarimenti (FAQ Agenzia delle Entrate 25.10.2024 e 28.10.2024)

L'Agenzia delle Entrate ha diffuso il 25.10.2024 e il 28.10.2024 nuove risposte alle domande più frequenti in tema di concordato preventivo biennale; di seguito si segnalano le più rilevanti.

Decesso del socio

La risposta n. 3 del 25.10.2024 affronta il caso del decesso del socio o dell'associato ai fini della cessazione o meno del concordato preventivo biennale; il dubbio traeva origine dall'[art. 21](#) co. 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, che dispone la cessazione in caso, tra l'altro, di "*modifiche della compagine sociale*".

A tal fine, non era infatti chiaro se tra le fattispecie di modifica rilevanti ci fosse anche quella del decesso del socio o dell'associato; l'Agenzia delle Entrate chiarisce ora che tale circostanza "*non*

dà luogo ad un'ipotesi dicessazione dal CPB".

Condizioni di accesso e cause di esclusione

In merito alle condizioni di accesso e alle cause di esclusione, le FAQ chiariscono che:

- l'esclusione dal CPB si verifica se la sentenza di condanna per reati tributari è passata in giudicato; tale aspetto era già stato affrontato dalla circ. n. [18/2024](#);
- per "inizio attività" si intende il momento di apertura della partita IVA, sia per i soggetti ISA, sia per i contribuenti in regime forfetario; tale circostanza, se verificata nel 2023, impedisce l'accesso al CPB;
- il passaggio da srl in trasparenza fiscale a srl in regime ordinario (o viceversa) non costituisce né causa di esclusione, né causa di cessazione;
- ai fini della permanenza nel regime forfetario rilevano i ricavi e compensi effettivamente percepiti, e non quelli che corrisponderebbero al reddito proposto per l'accesso al CPB;
- l'esercizio di attività aggiuntive o la modifica della loro composizione non provoca la cessazione del concordato, a condizione che le attività svolte rientrino nel medesimo ISA;
- in caso di esercizio di attività che presuppongono l'applicazione di ISA differenti, la cessazione non si verifica a condizione che l'attività considerata prevalente nel 2023 resti tale anche nel biennio del concordato;
- i contribuenti che non aderiscono al CPB 2024-2025 potranno eventualmente accedere al CPB 2025-2026, in presenza dei requisiti di accesso; in altre parole, non è necessario attendere il decorso del primo biennio.

Passaggio da contabilità ordinaria a semplificata

In caso di passaggio nel 2024 dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata non è ammesso ridurre il reddito concordato con la perdita fiscale derivante dalla deduzione integrale dellerimanenze di magazzino; le variazioni in aumento o in diminuzione che possono influire sul reddito concordato sono infatti tassativamente individuate dall'[art. 16](#) del DLgs. 13/2024 e la circostanza in commento non è tra quelle.

Rilevanza dell'adeguamento ISA

L'Agenzia delle Entrate precisa che gli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP

dichiarati dal contribuente per migliorare il punteggio ISA relativo all'anno d'imposta 2023 concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta del 2023; di conseguenza, tali componenti devono essere considerati ai fini della determinazione degli importi da indicare nei righe P04 e P05 del modello CPB.

Mancata presentazione della dichiarazione IRAP

Viene confermato che la mancata presentazione della dichiarazione IRAP relativamente agli anni 2021-2023 non costituisce causa di esclusione; diversamente, l'omessa dichiarazione IRAP negli anni del concordato ne causa la decadenza.

Trasformazioni societarie

In risposta ad una FAQ del 28.10.2024, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la trasformazione che "comporti il passaggio da un tipo di società di capitali a un altro oppure da un tipo di società di persone a un altro" nondetermina l'esclusione o la cessazione del concordato preventivo biennale.

Regime del ravvedimento 2018-2022

Le FAQ affrontano anche un aspetto legato al nuovo regime del ravvedimento 2018-2022; viene chiarito, in particolare, che la base imponibile sulla quale si applicano le relative imposte sostitutive ai fini dell'accesso alla sanatoria non rileva ai fini IVA.

art. 19 co. 2 DLgs. 12.2.2024 n. 13

art. 21 DLgs. 12.2.2024 n. 13

FAQ Agenzia Entrate 25.10.2024

Il Quotidiano del Commercialista del 26.10.2024 - "Ancora numerosi i dubbi sull'applicazione del CPB" – Girinelli - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 26.10.2024, p. 25 - "Concordato, seconda chance nel 2025 per chi non aderisce entro il 31 ottobre" - Pegorin - Ranocchi

Italia Oggi del 26.10.2024, p. 22 - "Irap, omissione perdonata" - Mandolesi

Italia Oggi del 26.10.2024, p. 22 - "La sentenza irrevocabile va a bloccare l'adesione al patto" - Poggiani

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale - Regime del ravvedimento" -

Girinelli A., Rivetti P.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Concordato preventivo biennale" - Girinelli A., Rivetti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Contributi lavoro dipendente - Denuncia aziendale (D.A.) - Domanda di iscrizione alla Gestione INPS lavoratori agricoli autonomi - Nuova procedura - Rilascio (messaggio INPS 29.10.2024 n. 3569)

Con il messaggio 29.10.2024 n. [3569](#), l'INPS ha reso nota la disponibilità dal 4.11.2024 delle nuove procedure telematiche per la presentazione:

- della denuncia aziendale (modello DA), che i datori di lavoro agricolo devono utilizzare per dichiarare la composizione agro-economica e la consistenza aziendale ([art. 5](#) del DLgs. 375/93);
- della domanda di iscrizione nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ([art. 3](#) del DPR 476/2001).

Semplificazioni

L'INPS aveva illustrato le nuove procedure e i miglioramenti apportati con la circ. 29.12.2023 n. [112](#).

Nel dettaglio, le nuove procedure sono state ideate al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi del settore agricolo attraverso la realizzazione di un modello di domanda dinamico, in grado di:

- acquisire, verificare e organizzare le informazioni in base a connessioni logiche attivate automaticamente;
- adattarsi alle caratteristiche del soggetto contribuente (che viene guidato e supportato durante tutta la fase di compilazione);
- precaricare specifici dati nel modello di domanda attingendo dalle banche dati interne o esterne (come, ad esempio, gli archivi di "Infocamere" o delle "Comunicazioni Obbligatorie").

Con tale sistema sarà possibile ridurre o evitare errori o inesattezze, anche grazie all'attivazione di *alert* nel caso in cui il soggetto che presenta la domanda abbia valorizzato elementi ritenuti incompatibili e/o incongrui.

Denuncia aziendale (DA)

La nuova procedura è disponibile all'interno del sito dell'INPS, seguendo il seguente percorso: *homepage*, "Imprese e Liberi Professionisti", "Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività", "Iscrizione aziende agricole".

La vecchia procedura per l'iscrizione e la variazione dei datori di lavoro agricoli sarà disattivata dal 30.10.2024 e fino al 3.11.2024, per consentire la migrazione dei dati nel nuovo database. Sul punto, viene precisato che il periodo di tempo compreso dal 30.10.2024 al 3.11.2024 verrà considerato neutro ai fini degli adempimenti di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.

Nel dettaglio, la nuova versione del modello DA si compone di 28 quadri contenenti le

informazioni necessarie per il corretto inquadramento e per l'accertamento dei contributi dovuti per operai agricoli occupati. Sul punto, l'INPS aveva chiarito che nel campo "Apertura posizione contributiva" (contenuto nel quadro "A") occorre indicare la data di assunzione del primo dipendente (data in cui nasce l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro) e non la data della nascita dell'impresa (che può esistere anche senza l'utilizzo di forza lavoro) (circ. INPS [112/2023](#)).

Iscrizione dei lavoratori agricoli autonomi

La nuova procedura è disponibile all'interno del sito dell'INPS, seguendo il seguente percorso: *homepage*, "Imprese e Liberi Professionisti", "Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività", "Iscrizione Gestione agricoli autonomi".

In merito, viene ricordato che, per i lavoratori autonomi, l'accesso alla procedura internet dell'INPS per la gestione delle domande di iscrizione e variazione deve essere preceduta dall'invio delle stesse tramite il canale "ComUnica".

Il nuovo modello si compone di:

- 19 quadri, nella versione valida per la categoria dei coltivatori diretti e del relativo nucleo familiare;
- 15 quadri per gli imprenditori agricoli professionali (IAP).

Termini

I termini di presentazione delle domande/denunce sono:

- 30 giorni dall'assunzione di operai agricoli, per i datori di lavoro;
- 90 giorni dall'inizio dell'attività d'impresa, per i lavoratori autonomi.

art. 3 DPR 7.12.2001 n. 476

art. 5 DLgs. 11.8.1993 n. 375

Messaggio INPS 29.10.2024 n. 3569

Circolare INPS 29.12.2023 n. 112

Il Quotidiano del Commercialista del 30.10.2024 - "Nuovi moduli per la DA e l'iscrizione dei lavoratori agricoli autonomi dal 4 novembre" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro in agricoltura - Lavoro autonomo in agricoltura" - Silvestro

D. Guide Eutekne - Lavoro - "Lavoro in agricoltura - Denuncia aziendale" - Silvestro D.

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 27.9.2024 N. 84

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - Contributo a fondo perduto per incentivare la produzione di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso - Disposizioni attuative - Presentazione delle domande

In attuazione dell'art. 4 co. 1 lett. c) e 8 del DLgs. 8.11.2021 n. 196, con il DM 22.12.2023 sono stati definiti i criteri e le procedure per la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso, che intendono procedere alla modifica dei propri cicli produttivi e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.

In attuazione del suddetto DM 22.12.2023, con il presente decreto vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo in esame le imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del DLgs. 159/2011;
- non si trovino in stato di liquidazione, nè siano sottoposte a procedure concorsuali.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, relative:

- a servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso;
- all'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo.

Sono comunque escluse le spese relative:

- a imposte e tasse, inclusa l'IVA e gli oneri previdenziali e assistenziali;
- all'ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- a servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali (es. in materia fiscale, contabile e legale), o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
- ad acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.

Periodo di sostenimento delle spese

Sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese i cui giustificativi, nonché i relativi documenti attestanti l'avvenuto pagamento, riportano una data successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazione.

Nel caso in cui l'impresa sostenga spese nell'arco temporale tra la data di presentazione della domanda di agevolazione e quella di adozione del decreto di concessione, i giustificativi di spesa, ai fini dell'ammissibilità, devono riportare la dicitura "Spesa dichiarata a valere sull'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196".

Beni usati

Sono ammissibili all'agevolazione anche le spese per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalità e sicurezza.

I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.

Determinazione del contributo

Il contributo a fondo perduto in esame è determinato nella misura del:

- 40% del relativo ammontare, per le spese relative ai servizi di riconversione del ciclo produttivo;
- 80% del relativo ammontare, per le spese di acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e programmi informatici.

Le agevolazioni sono comunque concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis", nel limite di 300.000,00 euro per "impresa unica".

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare della prevista dotazione finanziaria (pari a 10 milioni di euro), il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascun soggetto proponente.

Divieto di cumulo

Il contributo in esame è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale.

Presentazione delle domande di concessione

Per accedere al contributo in esame occorre presentare un'apposita domanda al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

- redatta secondo lo schema disponibile nel sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it), sezione "Bandi e Avvisi";
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo riconversione.plastica@pec.mase.gov.it, indicando nell'oggetto la dicitura "Domanda per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196";
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero da altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza;
- a decorrere dalle ore 12.00 del 21.10.2024 e fino alle ore 12.00 del 20.12.2024. Nella domanda occorre:
 - descrivere l'intervento che si intende attuare, finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso;
 - fornire l'indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le suddette tipologie;
 - allegare la prevista documentazione.

Assolvimento dell'imposta di bollo

Il soggetto proponente che presenta la domanda deve assolvere l'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di 16,00 euro.

Il numero identificativo della marca da bollo annullata deve essere riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda.

Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto proponente per eventuali successivi controlli.

Concessione del contributo

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi di Invitalia spa:

- esamina le domande presentate;
- redige l'elenco delle domande ammesse;
- determina il contributo concedibile a ciascuna impresa ammessa, verificando il rispetto del massimale previsto dai regolamenti "de minimis" tramite il Registro nazionale aiuti (RNA);
- adotta il decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari, con il relativo importo del contributo concesso.

Erogazione del contributo

I soggetti beneficiari devono presentare al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica un'apposita

istanza di erogazione del contributo concesso:

- entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
- corredata dalla documentazione contabile finalizzata alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Il Ministero, tramite Invitalia spa, procede alla:

- valutazione delle suddette istanze;
- verifica della corrispondenza delle spese rendicontate con quelle previste e dichiarate in sede di presentazione della domanda, nonché del sostenimento delle stesse in data successiva alla domanda di accesso all'agevolazione.

Il contributo è erogato ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione.